

CORECOM Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte  
Delibera n. 4-2012 del 13 aprile 2012.

**Art. 8, L.R. 1/2001 e s.m.i. Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte.**

Premesso che con la l.r. 1/2001 e s.m.i., è stato istituito, in attuazione dell'art.1, comma 13, della legge 249/97, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (di seguito brevemente Autorità), oltre che organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni;

Considerato che il Co.re.com. svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale e funzioni delegate conferite dalla suddetta Autorità;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2 della l.r. 1/2001 e s.m.i., il quale prevede che il Co.re.com., con proprio Regolamento interno, definisca il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione;

Visto l'art. 8 comma 3, della l.r. 1/2001 e s.m.i., il quale prevede, altresì, che il Co.re.com. approvi un Codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti;

Visto lo schema di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante;

Visto lo schema di Codice etico, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante; tutto ciò premesso, il Comitato nella seduta del 13 aprile 2012, presenti il Presidente e i due commissari, con il voto favorevole del Presidente e del Commissario e l'astensione del Vicepresidente,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 1/2001 e s.m.i.:

- il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- il Codice etico, Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, il Regolamento interno e il Codice etico, di cui agli allegati A e B al presente provvedimento, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Presidente  
Bruno Geraci

Allegato

## **ALLEGATO A**

**Alla delibera CoReCom n. 4 – 2012 del 13/4/2012**

### **REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE (ex art. 8 legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1)**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato, nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni".

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per :

- a) "l.r. 1/2001 e s.m.i.", la legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni";
- b) l.r. 23/2008, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- c) " CoReCom ", il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte;
- d) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) "componenti", i membri del Comitato, compreso il Presidente.
- f) "deliberazione", il provvedimento amm.vo collegiale che formalizza e concretizza la volontà del Comitato.

#### **Art. 3**

##### **Svolgimento delle funzioni**

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.
2. Per una migliore organizzazione dei lavori il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.

3. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
4. Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 2.
5. Il lavoro dei singoli componenti è istruttorio e propositivo, spettando il ruolo decisionale al Comitato.
6. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

#### **Art. 4**

##### **Coordinamento nazionale dei CoReCom**

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri CoReCom e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell'Autorità assegna ai CoReCom, il Comitato può aderire e partecipare, attraverso il Presidente o un componente da lui delegato, al Coordinamento nazionale dei CoReCom.

#### **Art. 5**

##### **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. In particolare:
  - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - b) convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne dirige i lavori, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate, vigila sull'esecuzione delle stesse;
  - c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione, dell'Autorità, del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle comunicazioni.

#### **Art. 6**

##### **Elezione e funzioni del Vicepresidente**

1. Il Comitato, nella sua prima seduta, elegge il Vicepresidente espresso dalla minoranza.
2. Al Vicepresidente compete di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché di svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente, inoltre, collabora con il

Presidente nello svolgimento della sua attività, lo rappresenta su suo incarico, esercita le funzioni ad esso eventualmente delegate.

3. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

## **Art. 7**

### **Partecipazione ai lavori del CoReCom**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

2. In particolare, il Presidente mantiene rapporti periodici con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

## **Art. 8**

### **Programmazione dell'attività**

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato entro il 15 settembre di ogni anno presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il Programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Resta salva la competenza del Comitato di inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti, previa comunicazione al Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta agli Organi della Regione e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:

a) una Relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il CoReCom, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il Programma di attività e la Relazione annuale.

## **Art. 9**

### **Luogo delle sedute**

1. Il Comitato si riunisce di norma nella propria sede in Torino. Su determinazione motivata del Presidente l'adunanza può svolgersi presso altra sede.

## **Art. 10**

### **Convocazione e ordine del giorno**

1. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente. La convocazione che contiene il giorno, l'ora, la sede della seduta e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può avvenire mediante telegramma, fax o per posta elettronica.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di un componente, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del Presidente dell'Autorità.

3. La convocazione della seduta deve pervenire ai componenti non oltre il quinto giorno precedente quello in cui si svolgerà la seduta.

4. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente articolo, il Presidente può programmare, per ogni trimestre, il numero delle sedute e la relativa data. L'eventuale disdetta di queste come delle altre sedute convocate di volta in volta è comunicata almeno ventiquattro ore prima della data fissata.

5. L'ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta dagli altri due componenti del Comitato e che gli stessi abbiano fatto pervenire entro il sesto giorno precedente quello della seduta.

6. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato inviando l'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della riunione, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

7. Il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell'ordine del giorno con il voto favorevole di tutti i presenti.

8. Ciascun componente, all'inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla segreteria del Comitato uno o più recapiti presso cui intende ricevere, e con quale mezzo di comunicazione, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.

9. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l'invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione dei componenti presso l'ufficio di segreteria del Comitato dal giorno precedente quello della riunione.

#### **Art. 11**

##### **Validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti, fatta salva la presenza del Presidente, o in caso di sua assenza, del Vicepresidente che la presiede.

#### **Art. 12**

##### **Svolgimento delle sedute**

1. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.

2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della segreteria, provvede a istruire l'affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili di funzioni delegate sono di norma relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle funzioni.

#### **Art. 13**

##### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.

2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione della seduta, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente, ma non partecipare alla votazione.

#### **Art. 14**

##### **Assenze e decadenza**

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CoReCom medesimo, a tre sedute

consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. Nei casi di assenza di cui al comma 1, il Presidente del Comitato provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti.

3. I componenti del CoReCom decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' art. 4 della l.r. 1/2001 e s.m.i. e l'interessato non provveda a rimuoverla.

4. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di incompatibilità, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

5. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CoReCom, alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto, nonché se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 4, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5, sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CoReCom e all'Autorità.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CoReCom.

## **Art. 15**

### **Verbale**

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i nomi dei componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli affari all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.

2. Il verbale delle sedute è redatto dal funzionario verbalizzante della segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o in caso di assenza da un funzionario individuato dal responsabile della struttura.

3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi membri, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.

4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.

5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dal funzionario estensore e sono raccolti e conservati a cura del funzionario addetto alla segreteria del Comitato che è responsabile della tenuta.

6. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse pubblico quanto viene discusso e deliberato nel corso di una seduta, o parte di esso, può disporre la redazione di un "resoconto sommario" della stessa, o di un "comunicato stampa", da diffondere attraverso il sito Internet del Consiglio regionale ed eventualmente con le altre modalità stabilite caso per caso.

## **Art. 16**

### **Deliberazioni del Comitato**

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni concernenti pareri, la parità di voti equivale a parere negativo.
3. Nelle votazioni palesi concernenti oggetti diversi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal funzionario estensore.

## **Art. 17**

### **Missioni**

1. Nell'esercizio delle loro funzioni e, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni in località nazionali ed estere dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nella località in cui si svolge la seduta.

## **Art. 18**

### **Struttura amm.va di assistenza**

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di un'apposita struttura istituita ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1/2001 e s.m.i.



#### **Art. 19**

##### **Modifica al regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 20**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme di cui alla l.r. 1/2001 e s.m.i..

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

## **ALLEGATO B**

**Alla delibera CoReCom n. 4 – 2012 del 13/4/2012**

### **CODICE ETICO DEL CORECOM PIEMONTE (ex art. 8 legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1)**

Il presente Codice viene adottato, in attuazione dell'art. 8 comma 3, della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni".

#### **Art. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Codice si intendono per :

- a) " CoReCom ", il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte;
- b) "componenti", i membri del Comitato, compreso il Presidente.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai componenti del CoReCom, anche quando non specificamente menzionati dalle singole disposizioni.

#### **Art. 3**

##### **Principi generali**

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del Comitato è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.

2. L'esigenza della puntuale osservanza dei precetti di corretto comportamento da parte dei componenti, immanente allo svolgimento di ogni attività pubblica, assume particolare rilievo per la delicatezza delle funzioni che il CoReCom svolge, che coinvolgono rilevanti interessi economici ed incidono su fondamentali interessi sociali sottesi al settore delle comunicazioni.

#### **Art. 4**

##### **Comportamenti nell'esecuzione della prestazione**

1. I componenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge al CoReCom, svolgono i propri compiti ogni giorno con elevato impegno ed ampia disponibilità, disimpegnando gli incarichi affidatigli e assumendo lealmente le connesse responsabilità.
2. I componenti non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, non forniscono informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso il Comitato e si astengono dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali il CoReCom si debba pronunciare.

#### **Art. 5**

##### **Comportamenti nella vita sociale**

1. I componenti, nei rapporti privati:
  - a) evitano l'indebito uso della loro posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;
  - b) non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso il CoReCom, rapporti tali da incidere sulla loro indipendenza di giudizio;
  - c) non procedono ad operazioni economiche rilevanti che coinvolgono direttamente imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso il CoReCom né utilizzano o forniscono, per gli stessi fini, informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in virtù del loro rapporto presso il CoReCom.

#### **Art. 6**

##### **Doveri di imparzialità**

1. I componenti operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore, respingono pressioni indebite ed assumono le loro decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nello svolgimento degli incarichi i componenti non assumono impegni, né fanno promesse o danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenze del CoReCom.
3. Il componente che abbia accettato una candidatura per elezioni politiche, amministrative o europee ne informa immediatamente per iscritto il Presidente.
4. Il componente, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.
5. Le assenze del componente dalle sedute del CoReCom in tale periodo sono considerate giustificate.

## **Art. 7**

### **Divieto di accettare doni o altre utilità**

1. Ai componenti è fatto divieto di accettare per sé o per altri, doni o altre utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall'attività del CoReCom, salvo quelli d'uso di modico valore.
2. I componenti che, indipendentemente dalla loro volontà, ricevono doni o altre utilità di non modico valore, devono provvedere alla loro immediata restituzione.
3. I componenti, per la partecipazione a eventi di interesse del CoReCom quali convegni, seminari, dibattiti o altre manifestazioni similari, possono accettare il rimborso delle spese di viaggio e l'assunzione degli oneri di soggiorno, da parte degli organizzatori, nei limiti in cui questi sono riconosciuti agli altri omologhi partecipanti.

## **Art. 8**

### **Riservatezza**

1. I componenti sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e ad ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale. In particolare:
  - a) non forniscono informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi del CoReCom;
  - b) non anticipano le domande che si intende formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori;
  - c) non forniscono informazioni in merito a procedimenti in corso, prima che i relativi provvedimenti siano stati ufficialmente deliberati dagli organi del CoReCom e comunicati formalmente alle parti.

## **Art. 9**

### **Conflitto di interessi e obbligo di astensione**

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove si trovino in situazioni di conflitto d'interesse.
2. In questi casi, i componenti hanno l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni.

## **Art. 10**

### **Rapporti con i mezzi di informazione**

1. I rapporti con i mezzi di informazione, relativamente a comunicati stampa, interviste e interventi esterni finalizzati a dare visibilità all'attività del CoReCom, sono tenuti dal Presidente e, in collegamento con lui, dai componenti delegati.
2. L'orientamento del CoReCom sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali. Ferma restando l'esigenza di riservatezza, l'espressione della diversa opinione da parte dei componenti deve avvenire con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio al CoReCom.

## **Art. 11**

### **Vigilanza sul rispetto del Codice**

1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone al Comitato le soluzioni dei casi concreti che eventualmente si dovessero verificare.

## **Art. 12**

### **Obblighi dei consulenti, dei collaboratori e dei dipendenti**

1. Gli eventuali consulenti e i collaboratori del CoReCom sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni del presente Codice.
2. I dipendenti della struttura amministrativa a supporto del Comitato osservano le disposizioni di legge, il Codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, nonché le previsioni del Codice etico in quanto compatibili con le disposizioni in materia di personale.

## **Art. 13**

### **Aggiornamento del Codice**

1. Il Comitato, anche sulla base dei suggerimenti provenienti dagli Organi della Regione o da altri soggetti pubblici e privati, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.

## **Art. 14**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Codice, valgono le norme di cui alla legge regionale 1/2001 e s.m.i..

## **Art. 15**

### Entrata in vigore

Il presente Codice etico entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.